CAMERA DEI DEPUTATI N. 2692

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ARMATO

Presentata il 18 ottobre 1965

Modifica al regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, riguardante l'ordinamento del personale degli uscieri giudiziari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il personale degli uscieri giudiziari è in atto disciplinato dalle norme contenute nel testo unico approvato con regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, che contempla disposizioni diverse da quelle riguardanti analogo personale appartenente alle altre amministrazioni dello Stato nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Data la evidente sperequazione di trattamento esistente tra gli ausiliari della Giustizia ed il restante personale delle carriere ausiliarie si rende necessaria la sollecita approvazione del presente disegno di legge che prevede norme in favore della categoria in attesa dell'emanazione di apposita legge sull'ordinamento del personale appartenente a tutte le carriere ausiliarie.

Il testo consta di otto articoli. Le disposizioni più importanti sono quelle che prevedono lo svolgimento della carriera assimilata, a quella degli altri ausiliari dello Stato; la sorveglianza della pulizia negli uffici; il compenso per l'apprestamento e la conservazione delle toghe degli avvocati e dei procuratori.

In particolare l'articolo 3 ripartisce l'attuale organico di n. 2000 unità nelle qualifiche di Commesso capo, Commesso, Uscieri capi, Uscieri e Inservienti.

I 50 posti di Commesso capo sono stati istituiti per essere attribuiti uno al Consiglio superiore della magistratura, presieduto dal Capo dello Stato, uno alla Presidenza della Corte superiore di cassazione ed uno alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione; 23 Corti di appello; 23 procure generali; 1 Tribunale superiore delle acque.

I 250 posti di Commesso sono destinati alla Corte suprema di cassazione, al Consiglio superiore della magistratura; alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione, Tribunale superiore delle acque pubbliche, alla Commissione per la manutenzione e conservazione del palazzo di giustizia di Roma, alle corti di appello ed alle procure generali, nonché ai tribunali, alle procure di maggiore importanza. I rimanenti posti del ruolo, destinati indistintamente ad uscieri capo, uscieri ed inservienti, saranno ripartiti fra i vari uffici a seconda delle reali esigenze di ciascuno di essi. Nell'articolo 4 è contenuta la disposizione con la quale le piante organiche degli Uffici giudiziari, della Commissione per la manutenzione e conservazione del palazzo di giustizia di Roma e del Consiglio superiore

della magistratura fino a quando per questo ultimo non sarà provveduto all'ordinamento del personale ausiliario ivi addetto, sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

L'articolo 5 determina le mansioni e i servizi particolari degli ausiliari giudiziari in corrispondenza con gli articoli 17 e 189 degli impiegati civili dello Stato con la particolarità che gli ausiliari giudiziari sorvegliano e sono responsabili della pulizia dei locali adibiti ad uffici giudiziari a cui provvedono con personale messo a disposizione dalle ditte appaltatrici; le Commissioni per la manutenzione e conservazione dei locali adibiti agli uffici giudiziari ed i comuni per le sedi di pretura.

L'articolo 7 elenca gli organi che esercitano la sorveglianza degli ausiliari giudiziari.

L'articolo 8 parla dell'onere finanziario e dell'abrogazione di ogni disposizione contraria ed incompatibile con il presente oggetto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

La parte seconda del testo unico approvato con regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento del personale degli uscieri giudiziari è modificato secondo le norme che seguono.

La presente legge, e per quanto in essa previsto, le disposizioni contenute nello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, saranno applicate al personale di cui al precedente comma sino a quando non sarà emanata la nuova legge sull'ordinamento del personale della carriera ausiliaria giudiziaria.

ART. 2.

La carriera del personale ausiliario giudiziario comprende le qualifiche previste dall'articolo 188 (primo comma) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli impiegati della carriera ausiliaria giudiziaria prestano servizio presso gli uffici giudiziari della Repubblica, presso la Commissione per la manutenzione e conservazione del palazzo di giustizia di Roma istituita con regio decreto 26 marzo 1911, n. 435, nonché presso il Consiglio superiore della magistratura, fino a quando non sarà provveduto all'ordinamento del personale ivi addetto.

ART. 3.

Il ruolo organico del personale ausiliario giudiziario di cui alla tabella annessa alla

legge 5 luglio 1961, n. 564, è ripartito come segue:

Commessi capi	n.	50
Commessi	»	250
Uscieri capi, uscieri e insehvienti	»	1.700
TOTALE . . .	n.	2.000

ART. 4.

Per l'ammissione e la progressione nel ruolo degli ausiliari della giustizia si applicano le disposizioni contenute nello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

I posti di commesso capo e commesso sono attribuiti agli uffici giudiziari indicati nella tabella *A* allegata alla presente legge.

Le piante organiche degli Uffici giudiziari, della Commissione per la manutenzione e conservazione del palazzo di giustizia di Roma e, fino a quando non sarà provveduto all'ordinamento del personale ivi addetto, del Consiglio superiore della magistratura, sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e Giustizia, entro i limiti del ruolo organico di cui al precedente comma.

ART. 5.

Il personale della carriera ausiliaria giudiziaria provvede alla custodia ed all'ordine dei locali negli uffici giudiziari, è responsabile della pulizia dei locali stessi, che è curata, con personale messo a disposizione delle ditte appaltatrici, dalle commissioni per la manutenzione e conservazione dei locali adibiti ad uffici giudiziari e dai comuni per le sedi di pretura; disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del pubblico negli uffici ed esegue il trasporto dei fascicoli nell'ambito degli uffici giudiziari.

ART. 6.

Per l'apprestamento e la conservazione delle toghe degli avvocati e dei procuratori, agli ausiliari giudiziari compete un compenso di lire 500.

Nei processi civili di cognizioni, e di esecuzione davanti a qualunque autorità giudiziaria, escluso il conciliatore, il compenso, nella misura stabilita nel primo comma, è dovuto dal difensore della parte che iscrive la causa a ruolo o che deposita il ricorso per

Cassazione, prima dell'iscrizione o del deposito.

Nei processi penali, davanti a qualunque autorità giudiziaria, il compenso, nella stessa misura stabilita nel primo comma, è dovuto da ciascun difensore che interviene nel dibattimento e nella discussione davanti alla Corte suprema di cassazione, e deve essere corrisposto prima del compimento della formalità d'apertura del dibattimento stesso o prima dell'inizio della discussione. Non è tenuto al versamento del compenso il difensore d'ufficio dell'imputato.

Il Ministro per la grazia e giustizia è delegato ad emanare le norme per disciplinare la riscossione e la ripartizione del compenso stabilito con il presente articolo, comprendendo, nella ripartizione stessa, gli uscieri del ruolo centrale dell'Amministrazione.

ART. 7.

Il magistrato capo dell'ufficio esercita la sorveglianza sugli ausiliari addetti all'ufficio stesso; il dirigente la cancelleria o la segreteria vigilano sul servizio prestato dai medesimi, riferendone al capo dell'ufficio.

Inoltre, in ogni distretto, gli ausiliari addetti al tribunale ed alle preture sono posti sotto la sorveglianza del Presidente della corte d'appello, quelli addetti alla Procura della Repubblica sotto sorveglianza del Procuratore generale, in ogni circondario gli ausiliari addetti alle preture sono altresì sotto la sorveglianza del Presidente del tribunale.

ART. 8.

All'onere annuo dall'applicazione della presente legge si provvederà a carico dello stato di previsione delle spese del Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.